



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.43 DEL 27-05-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOTTA LUIGI - SINDACO	Presente
2. ACETI GIULIO - ASSESSORE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - ASSESSORE	Presente
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DOTT. LUIGI MOTTA, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che reca la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria destinato a sostituire, a decorrere dall'anno 2021, le seguenti entrate:

- a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- b) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/04/2021 che, in conformità al combinato disposto dagli artt. 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed ha approvato il relativo regolamento;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

VALUTATO di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal regolamento istitutivo non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

CONSIDERATO CHE il nuovo canone unico patrimoniale si configura come un'entrata extra tributaria che sostituisce tributi minori, che deve essere riscossa con il sistema PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

RITENUTO necessario prorogare il termine di scadenza per il versamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 al 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, comma 817, della legge 160 del 27 dicembre 2019 a mente del quale «Il canone [unico patrimoniale] è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTO l'art. 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il quale sono state stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 del medesimo articolo di legge;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissato al 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2021 dal D.M. 13 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 dall'art. 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 e successivamente al 31/05/2021 dalla conversione in Legge del Decreto Sostegni;

DATO ATTO CHE l'art. 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO CHE, in assenza di una specifica, contraria disposizione normativa, presente invece nella disciplina dettata dal legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale debba intendersi attribuita alla Giunta comunale;

ESAMINATA la proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura

tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO CHE anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO CHE la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a n. 1087 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 0,60 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 27/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con votazione unanime e favorevole dei presenti espressa in forma palese nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che le tariffe si applicano con decorrenza 1° gennaio 2021;
3. di differire, limitatamente al solo anno 2021, il termine di scadenza per il versamento del canone al 30 giugno 2021;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
Firmato digitalmente
DOTT. LUIGI MOTTA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT. GIOVANNI BOGGI